

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Avv. NICOLA ARMENISE
n.armenise@studiolegaletodisco.com
Tel: 340 4010138

Avv. ROSALBA BERARDI
r.berardi@studiolegaletodisco.com
Tel: 347 4210840

Avv. GIOVANNI ROMITO
g.romito@studiolegaletodisco.com
Tel: 339 6345799

Avv. ASSUNTA TODISCO
a.todisco@studiolegaletodisco.com
Tel: 348 4736370

Avv. FABIO DORIA
f.doria@studiolegaletodisco.com
Tel: 349 2561961

Avv. LUIGI PARENTE
l.paren@studiolegaletodisco.com
Tel: 339 3318326

Avv. SERENA TODISCO
s.todisco@studiolegaletodisco.com
Tel: 329 6153170

Avv. GIANCARLA CASSESE
g.cassese@studiolegaletodisco.com
Tel: 338 2417921

Avv. MONICA ZECCHIN
m.zecchin@studiolegaletodisco.com
Tel: 339 3878462

Avv. MARIANNA VITTO
m.vitto@studiolegaletodisco.com
Tel: 320 7867595

Avv. ALBERTO PACI
a.paci@studiolegaletodisco.com
Tel: 347 9728385

Avv. EMILIO REBOLI
e.reboli@studiolegaletodisco.com
Tel: 328 0143969

Avv. MICHELA STEFANY MANZI
m.manzi@studiolegaletodisco.com
Tel: 349 6193527

Dott. VINCENZO SPINOSA
v.spinosa@studiolegaletodisco.com
Tel: 338 9154657

Dott.ssa MARIANA COLELLA
m.colella@studiolegaletodisco.com
Tel: 320 6979026

Sig.ra MARINA GAUDIOSO
segreteria@studiolegaletodisco.com
Tel: 346 7072560

Milano, 05 aprile 2017

**SPETT.LE
AIMERI AMBIENTE SRL
Strada 4, Palazzo Q6
Frazione Milanofiori
20089 – Rozzano (MI)**

**EGR. DOTT.
SANDRO ACETO
C.SO COMO, N.5
20100 – MILANO**

**EGR. SIG.RI
PROF. AVV. MARCO ARATO
AVV. FULVIO MARVULLI
AVV. FILIPPO CHIODINI**

1

**OGGETTO: AIMERI AMBIENTE S.R.L -
ACCORDI PARACONCORDATARI – RELAZIONE FINANZIARIE**

Io sottoscritto Avvocato Giovanni Todisco con studio legale in Milano alla Piazza delle cinque giornate n. 1 ho ricevuto formale incarico dalla società Aimeri Ambiente S.r.l. in persona del suo amministratore delegato Alessandra De Andreis di definire le posizioni di debito nei confronti delle società finanziarie attraverso la sottoscrizioni di singoli accordi para-concordatari, come di seguito meglio indicate analiticamente.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

In virtù dell'incarico ricevuto, provvedevo a redigere debita missiva con allegata bozza dell'accordo para - concordatario che inviavo a mezzo posta elettronica certificata a ciascuna finanziaria in data 10.02.2017.

Nella missiva di cui sopra precisavo che la società Aimeri Ambiente S.r.l., al fine di garantire la fattibilità (giuridica ed economica) del concordato preventivo e la migliore soddisfazione dei propri creditori, si dichiarava disponibile a pagare l'intero importo dei crediti vantati dalle singole finanziarie - assistiti da privilegio generale - sulla base di un piano di rimborso della durata di tre anni, con decorrenza dalla scadenza dei dodici mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato e con corresponsione di interessi legali per l'intera durata della dilazione del pagamento.

Le difficoltà maggiori hanno riguardato :

- l'esatta quantificazione del credito vantato, in ragione delle cessioni del credito intervenute in favore di altre finanziarie o compagnie assicurative;
- la data alla quale la quantificazione del credito di ogni singola finanziaria andava accertato;
- i versamenti operati da Aimeri e non versati per quanto al TFR

In ragione di ciò provvedevo ad evidenziare, con apposita comunicazione scritta, che l'importo indicato negli accordi paraconcordatari era relativo ai crediti privilegiati vantati dalle finanziarie nei confronti della società Aimeri Ambiente s.r.l. attualizzati alla data del deposito della domanda di concordato preventivo avvenuta in data 27.07.2016 (anche se molte finanziarie riconoscono la data del 04.08.2016, data di emissione del decreto mediante il quale il Tribunale di Milano ha concesso i

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

termini per la proposizione della domanda definitiva di concordato, nominando quale commissario Giudiziario il dott. Fabio Pettinato).

Precisavo, altresì, che tutti gli ulteriori crediti non rientravano nella proposta formulata, ma avrebbero trovato ampia tutela nelle normative vigenti; mentre gli ulteriori crediti nonché quelli maturati successivamente alla data del deposito della domanda di concordato sarebbero stati regolamentati nel rispetto delle norme concordatarie o eventualmente in deroga da soggetti assuntori degli stessi.

Proprio in virtù delle problematiche evidenziate da ciascuna finanziaria, e precisamente per quanto al TFR, in data 08-09.03.2017 provvedevo ad inviare una ulteriore comunicazione evidenziando testualmente che:

- “ per i dipendenti soggetti al passaggio di cantiere tra Aimeri Ambiente S.r.l. e Energeticambiente, quindi allo stato non ancora cessati, nell'accordo paraconcordatario sono state inserite le sole quote sospese di Aimeri Ambiente s.r.l. sino alla data del 21.06.2016 “;
- “ le successive quote, sino alla data di cessazione del rapporto lavorativo saranno a carico della Energeticambiente S.r.l “;
- “ per i dipendenti cessati prima del 21.06.2016 , nell'importo paraconcordatario, sono state inserite le intere quote non versate del TFR da Aimeri “.

3

Fatte queste doverose premesse rimetto qui di seguito quadro completo, contenente l'analitica per ciascuna finanziaria :

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Accordi sottoscritti:

- **Apulia Pronto Prestito** – accordo sottoscritto in data 09.02.2017 per **Euro 120.218,00** e ricevuto a mezzo mail in data 15.02.2017.

- **Banca 24-7** – accordo sottoscritto in data 24.02.2017 per **Euro 170.965,00** e ricevuto a mezzo mail in data 28.02.2017;

- **Prestitalia** - accordo sottoscritto in data 24.02.2017 per **Euro 178.938,00** e ricevuto a mezzo mail in data 28.02.2017;

- **Pitagora S.p.a.:** accordo sottoscritto in data 09.02.2017 per **Euro 153.468,00**, e ricevuto a mezzo mail in data 16.03.2017;

- **Italcredi:** accordo sottoscritto in data 09.02.2017 per **Euro 82.086,00** e ricevuto a mezzo mail in data 15.03.2017. 4

ACCORDI DA SOTTOSCRIVERE

- **Unicredit S.p.A.,** - Valore Euro 72.495,00

Family Credit Network - Valore Euro 196.758,00

Fineco: Valore Euro 61.161,00

LE TRE SOCIETA' APPARTENGONO ALLO STESSO GRUPPO

Inizialmente avevo avuto contatti con la dott.ssa Guidetti della Unicredit S.p.A., qualificatasi come referente.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Successivamente all'ennesimo diniego alla sottoscrizione, provvedevo con diverse mail a rimarcare la delicatezza della situazione, nonché le ragioni per le quali sollecitavo la sottoscrizione, precisando che il ridetto accordo non andava ad incidere in alcun modo sulla natura del credito, il quale avrebbe conservato la natura di credito privilegiato.

Preso atto di quanto innanzi, la stessa in data 2 marzo 2017 mi comunicava con mail del 02.03.2017 che l'accordo paraconcordatario era in fase di approfondimento da parte degli organi deliberanti.

Successivamente venivo contattato dall'Avv. Storchi, la quale richiedeva un incontro con il sottoscritto per disquisire sulle posizioni.

In data 14.03.2017 incontravo l' Avv. Storchi presso il suo studio Latham & Watkins in Milano. Alla stessa rassegnavo l'intera vicenda in quanto non era a conoscenza dello scambio di comunicazioni con la dott.ssa Giudetti. Quindi successivamente invio all'Avv. Storchi un resoconto dettagliato della questione.

In data 17.03.2017 dopo aver nuovamente interloquito con la Collega Storchi, provvedevo ad inviare una ulteriore mail chiarificatoria, cercando di dissipare tutti i dubbi sollevati dalla stessa sul TFR.

In data 21.03.2017 la Collega Storchi provvedeva ad inviarmi ulteriori richieste propedeutiche alla sottoscrizione dell'accordo, prontamente riscontrate.

5

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

In mancanza di riscontro, in data 31.03.2017 inviavo una nuova comunicazione a mezzo mail alla Collega Storchi con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute, la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

La Collega Storchi riscontrava prontamente la comunicazione suddetta precisando testualmente " che la Unicredit andrà in delibera un'unica volta per decidere ogni aspetto della ristrutturazione del debito di Aimeri e che provvedeva ad inoltrare la ridetta comunicazione ai referenti della Unicredit per le opportune riflessioni".

Ad oggi l'accordo para-concordatario non è stato sottoscritto.

6

- **Barclays:** Valore Euro 168.278,00

In data 27.02.2017 la referente della posizione mi comunicava che la proposta era in fase di valutazione da parte della finanziaria – sono seguiti solleciti.

Come già detto e riportato in premessa, in data 08.03.2017 provvedevo ad inviare Barclays una comunicazione con l'intento di chiarire tutte le problematiche sollevate in merito al TFR.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Ricevevo quindi riscontro dalla referente che l'accordo era al vaglio dell'organo deliberante.

In data 14.03.2017 provvedevo ad inviare ulteriore sollecito per la definizione della pratica.

In data 30.03.2017 l'Avv. D'Angelo, quale referente della finanziaria, mi comunicava che a seguito di migliori verifiche era stato accertato che il credito vantato dalla Barclays nei confronti della Aimeri Ambiente S.r.l. era stato ceduto alla IBL BANCA al quale aveva provveduto a trasmettere la proposta di sottoscrizione.

Qualora ci fosse ulteriore tempo per depositare i relativi accordi, provvederei a contattare la IBL per la verifica di quanto sopra e proporre la sottoscrizione dell'accordo – paraconcordatario. .

7

- **Unifin:** Valore Euro 137.253,00

Come in premessa evidenziato, in data 08.03.2017, facendo seguito a pregressa corrispondenza, invio nuova comunicazione nell'intento di chiarire i dubbi sul TFR.

Dopo l'ennesimo sollecito effettuato in data 14.03.2017, la collega Chierotti, referente della finanziari, precisava di essere ancora in attesa di un riscontro da parte della Società;

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

In data 17.03.2017 il sottoscritto procuratore, dopo aver ricevuto una nuova comunicazione dall'azienda, provvedeva ad inviare una nuova mail chiarificatoria alla Collega Chierotti.

In data 30.03.2017 la collega Chierotti comunicava che la UNIFIN non era intenzionata a sottoscrivere l'accordo paraconcordatario.

In data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail alla Collega Chierotti con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute, la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì

03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto a,

a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

La Collega Chierotti, non provvedeva a riscontrare la suddetta mail e ne tanto meno forniva motivazioni valide per il diniego all'accordo. 8

- **IBL BANCA S.p.A.:** Valore 69.779,00

Da una comunicazione a mezzo mail ricevuta dalla IBL BANCA, la stessa precisava che i diritti di credito della Ibl Banca S.p.A sono stati surrogati dalla Net Insurance S.p.A.

Ciò stante, provvedevo a prendere contatti con la referente, dott.ssa Tasciotti, referente della cessionaria, alla quale inviavo debita tabella analitica.

La stessa mi comunicava con mail, del tutto incomprensiva nel contenuto, che non intendeva aderire all'accordo.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Pertanto, provvedevo a contattarla immediatamente e la stessa precisava che la IBL aveva notificato tutti gli insoluti alla Energeticambiente S.r.l. ritenendola responsabile in solido.

Informavo di tanto la Vs azienda e apprendevo che nessun atto era mai stato notificato alla Energeticambiente .

Di tanto invormavo la NET INSURANCE

Dopo l'ennesimo sollecito, la dott.ssa Tasciotti rifiutava la sottoscrizione dell'accordo adducendo che la Net Insurance S.p.A. non è nella titolarità dei crediti in danno di Aimeri Ambiente s.r.l., fatta eccezione per la posizione relativa al sig. Cera Marco. Inoltre precisava che, diversamente da quanto prima affermato dalla IBLA, alcuna cessione di credito era mai intervenuta tra la IBL Banca e Net Insurance S.p.a..

9

Nonostante ciò, in data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail alla dott.ssa Tasciotti, con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

Allo stato la suddetta mail non è stata riscontrata.

- **FIDITALIA:** Valore Euro 107.890,00

A seguito dell'invio dei conteggi richiesti dalla Collega Brunello, referente della finanziaria, la stessa mi richiedeva a mezzo scritto delucidazioni in merito.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

In data 08.03.2017 provvedevo quindi ad inviare comunicazione chiarificatoria in merito ai dubbi sollevati in merito al TFR, cercando di fornire le delucidazioni richieste .

La società Fidelity in pari data, per il tramite della propria referente, esprimeva delle perplessità in merito alla sottoscrizione dell'accordo.

I suddetti dubbi venivano chiariti con mail del 17.03.2017, con la quale sollecitavo altresì la sottoscrizione dell'accordo considerando l'urgenza del caso.

In data 30.03.2017 la referente, non soddisfatta, mi invitava a chiarire la posizione di due lavoratori,.

In data 31.03.2017 inviavo alla Collega referente i chiarimenti richiesti.

Le rassegnavo altresì che in virtù di disposizioni ricevute la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto. 10

Allo stato nessun riscontro è pervenuto allo scrivente, nonostante la volontà della Collega di voler sottoscrivere fosse emersa in una delle ultime telefonate.

- **Ex Quintogest Italia S.p.A.:** Valore Euro 33.679,00

ACQUISITA DALLA BANCA POPOLARE DI MILANO

Dopo aver preso contatto con il dott. Matteo Colistro - Responsabile Ufficio Compliance & Affari Legali e Societari – Mediocredito Europeo S.p.A, lo stesso mi

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

indicava quale referente la Collega Guidi dello studio Lascala, alla quale provvedevo a spiegare tutta la situazione in merito all'accordo da sottoscrivere, meglio chiarita nella comunicazione del 08.03.2017.

Dopo aver interloquito telefonicamente con la Collega Guidi, la stessa provvedeva ad inviare una comunicazione a mezzo mail con la quale mi richiedeva ulteriori chiarimenti in merito al contenuto dell'accordo.

In data 20.03.2017 provvedevo ad inoltrare la ridetta mail in azienda.

A seguito di riscontro dall'azienda, in data 22.03.2017 inviavo comunicazione all'Avv. Paola Guidi con le informazioni richieste.

In data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail alla Collega Guidi con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

La Collega Guidi rispondeva tempestivamente che la Banca Popolare di Milano non avrebbe avuto grossi dubbi alla sottoscrizione, ma che necessitava di altro tempo per le verifiche sul credito.

- **Detto Factor** – Valore Euro 33.942,00

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Dopo diversi solleciti, solo in data 07.03.2017 l'Avv. Scillone - Ufficio Sinistri Quinto Cerved Credit Management S.p.A. riscontrava le predette comunicazioni dando atto di aver trasmesso la richiesta alla Società Competente.

Nella predetta missiva individuava quali società competenti ulteriori finanziarie quali: PlusValore e Carifin.

In data 08.03.2017 inviavo comunicazione chiarificatoria in merito al TFR nonché tabelle analitiche per le posizioni PlusValore e Carifin.

In data 21.03.2017 la Collega mi richiedeva ulteriori chiarimenti in merito.

In data 22.03.2017 provvedevo a rimettere quanto richiesto.

In data 17.03.2017, dopo aver ricevuto i prospetti dall'azienda, provvedevo ad inviare gli stessi alla referente della posizione.

In data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail alla Collega Scillone con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevuta la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

In data 04.04.2017 la Collega Scillone rassegnava che la società Detto Factor non era intenzionata ad aderire all'accordo paraconcordatario in virtù della mancata corrispondenza dei loro dati contabili con i dati indicati dall'azienda.

12

- **FlashBank** – Valore Euro 48.251,00

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Solo in data 20.03.2017, solo numerosi solleciti tutti senza esito, riuscivo a contattare telefonicamente il referente della pratica dott.

Narducci al quale spiegavo tutta la situazione e lo stesso mi inviava una mail con il nominativo del legale referente Avv. Tortorella.

Nella medesima data provvedevo ad inviare una comunicazione dettagliata alla Collega al fine di definire la situazione.

A seguito di sollecito effettuato in data 29.03.2017, la referente della posizione precisava che non era sua intenzione far sottoscrivere l'accordo in quanto essendo un credito privilegiato la società FlashBank avrebbe potuto attingere direttamente al Fondo di Garanzia.

In data 29.03.2017 provvedevo ad inviare debito riscontro precisando che la mancata sottoscrizione dell'accordo paraconcordatario avrebbe potuto pregiudicare l'omologa del concordato. Precisavo alla stessa, che nonostante la natura di credito privilegiato, in caso di Fallimento le tempistiche per il recupero del credito si sarebbero dilatate.

In data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail alla Collega Tortorella con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

Allo stato non è pervenuto nessun riscontro in merito.

13

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- **Neos Finance** – Valore Euro 117.925,00

La società Neos Finance veniva dapprima acquisita da Accedo S.p.A; successivamente accedo S.P.A. veniva acquisita dalla Intesa San Paolo.

Alla luce di quanto innanzi, provvedevo a contattare la società Intesa San Paolo e tramite il servizio clienti ottenevo un indirizzo mail, al quale inviavo una mail dettagliata in merito alla situazione.

In data 31.03.2017 inviavo una comunicazione a mezzo mail con la quale rassegnavo che, in virtù di disposizioni ricevute, la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto alla sottoscrizione, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

14

Futuro S.p.A - Valore Euro 48.251,00

La società Futuro S.p.A., non ha mai inteso riscontrare le innumerevoli richieste mio tramite avanzate da AIMERI AMBIENTE srl.

Da ultimo, inviavo in data 31.03.17 una comunicazione a mezzo pec con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevuta la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzar il diniego con debite motivazioni a conforto.

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIOVANNI TODISCO
&partners**

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

In data 03.04.2017 venivo contattato dal dott. Dionisi Marco, referente della pratica, il quale dichiarava l'interesse della Futuro S.p.A. alla sottoscrizione dell'accordo paraconcordatario e chiedeva dei chiarimenti.

In data 05.04.2017 provvedevo a inviare detti chiarimenti al dott. Dionisi.

Allo stato sono in attesa di riscontro; il dott. Dionisi con comunicazione telefonica nonché con mail inviata si rendeva disponibile alla sottoscrizione dell'accordo.

Agos Ducato – Valore Euro 202.013,00

Inviato numerose comunicazioni senza ricevere riscontro alcuno.

In data 31.03.2017 inviavo una ulteriore comunicazione a mezzo mail con la quale rassegnavo che in virtù di disposizioni ricevute la sottoscrizione dell'accordo doveva avvenire entro la giornata di lunedì 03.04.2017, ed invitavo la stessa, in caso di rifiuto, a formalizzare il diniego con debite motivazioni a conforto.

15

Ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro.

Alla luce di quanto innanzi, nel dichiararmi a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi significo che qualora dovessero intervenire ulteriori adesioni alla sottoscrizione dell'accordo da parte di soggetti che hanno manifestato disponibilità a perfezionarlo sarà mia premura rimettere le stesse alla Vostra attenzione.

Cordialità

Avv. Giovanni Todisco

